GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — MERCOLEDI 18 DICEMBRE — NUM. 299

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6540** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), per l'istituzione delle Casse postali di risparmio;

Avendo riconosciuta l'opportunità di facilitare agli italiani dimoranti all'estero il deposito di somme di danaro nelle Casse stesse;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Poste ed i Telegrafi e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli italiani dimoranti all'estero possono fare depositi nelle Casse postali di risparmio, istituite colla legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), tanto per conto proprio, quanto per conto di altri.

Le relative somme debbono essere all'uopo rimesse o fatte rimettere direttamente al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, mediante vaglia postali internazionali o consolari od altrimenti, a spese dei depositanti.

Art. 2.

In occasione del primo deposito per conto di una data persona, è emesso in suo nome un libretto ordinario di risparmio.

I libretti così emessi sono conservati per regola nel Ministero predetto, tranne quando i depositanti abbiano chiesto che siano consegnati o spediti a loro stessi od a terzi, oppure che gli intestatari sieno per chiederlo successivamente.

Art. 3.

Sui libretti che trovinsi in custodia del Ministero medesimo possono essere inscritti successivi depositi, il cui importare gli sia fatto pervenire nei modi indicati nel precedente art. 1.

Sui libretti stati ritirati possono essere inscritti ugualmente successivi depositi, rinviando all'uopo tali libretti al detto Ministero, assieme all'importare dei depositi stessi, o presentandoli direttamente ad un ufizio postale del Regno.

Art. 4.

Tanto sui libretti rimasti in custodia del Ministero, quanto su quelli stati ritirati, purchè i secondi gli siano di volta in volta comunicati, possono essere ottenuti rimborsi, nel limite del credito disponibile, pagabili ai rispettivi titolari od a terze persone, da essi designate, dimoranti nel Regno o fuori di questo.

I rimborsi però da essere fatti all'estero sono ammessi soltanto, quando con quei paesi esista un cambio diretto di vaglia internazionali.

L'invio dei rimborsi è gratuito, se si tratta di somme state depositate per intiero, mediante il precedente invio di altri vaglia internazionali o consolari.

Ne sono invece dedotte le spese occorrenti, se si tratta di depositi eseguiti in altri modi.

Art. 5.

Le domande di rimborsi fatte all'estero debbono avere le firme dei richiedenti debitamente autenticate, quando altre firme dei titolari dei libretti medesimi non esistano già nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4 e 5 sono applicabili anche ai libretti stati emessi in origine a favore di persone dimoranti nel Regno, le quali siensi necessariamente trasferite all'estero.

Art. 7.

In quanto non è disposto diversamente dal presente decreto, saranno applicabili alle operazioni di risparmio per conto di persone dimoranti all'estero, le norme in vigore per le operazioni compiute nell'interno del Regno.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 7 novembre 1889.

UMBERTO

LACAVA.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6546** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 13 dicembre 1889, col quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al Collegio di Caltanissetta;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Caltanissetta è convocato pel giorno 12 gennaio 1890, affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDLXIX** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Isernia, prese nelle adunanze dei giorni 2 aprile e 14 settembre 1889, relative alla riforma dello statuto della locale Cassa di risparmio;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3a);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Isernia, composto di quarantadue articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Alle parole che sono nella prima parte dell'art. 35 dello statuto predetto « il quarto del fondo disponibile della Cassa », debbono sostituirsi le altre « il quarto dell'ammontare complessivo delle attività della Cassa ». Ed alle parole dell'art. 36 « il 15 per 100 del fondo disponibile della Cassa », debbono sostituirsi le altre « il 15 per 100 dell'ammontare complessivo delle attività della Cassa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDLXX** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 27 febbraio 1887, n. MMCCCCLIV (serie 3a, parte supplementare), col quale si scioglie il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, di deposito e di sconto di Cagliari;

Veduto il Regio decreto 15 dicembre 1887, numero MMCCLXXVI (serie 3a, parte supplementare), col quale si distacca l'amministrazione del Credito fondiario da quella della Cassa di risparmio, di deposito e di sconto di Cagliari;

Veduto l'art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3a);

Considerato che il patrimonio della Cassa di risparmio predetta è distrutto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio, di deposito e di sconto di Cagliari è posta in liquidazione.

Art. 2.

I liquidatori della Cassa di risparmio predetta saranno nominati dal Ministro proponente, come prescrivono l'art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e l'art. 26 del regolamento per la esecuzione della medesima, approvato con R. decreto 4 aprile 1889, n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1889:

Croce cav. Antonio, tenente colonnello distretto Bologna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

De Benedictis Luigi, tenente 43 fanteria, id. id. per infermità non provenienti dal servizio.

Finzi Giulio, id. 65 id, id. id. per motivi di famiglia.

Stella Marcello, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Sacheri Alessandro, sotto tenente 39 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 12 dicembre 1889:

Boneschi Felino, capitano 45 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° gennaio 1890.

Barbarich Giovanni, id. 26 id., id., id, id.

De Luca Alberto, id. in aspettativa ad Amantea Calabria (Cosenza), richiamato in servizio al 41 fanteria.

Talamo Luigi, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Napoli, id. id. al 92 id.

Bonorandi Cesare, sottotenente 24 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esescito permanente (distretto Bergamo) ed assegnato al 17 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1889:

Picchioni Angelo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia in Roma, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento de l'esercito permanente (distretto Roma) ed assegnato al reggimento Vittorio Emanuele.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 5 dicembre 1889:

Molesini Claudio, tenente contabile in aspettativa per riduzione di corpo a Borreto (Reggio Emilia), richiamato in servizio all'11 artiglieria.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con decreto ministeriale dell'8 dicembre 1889:

Saletti cav. Teobaldo, capitano fanteria in posizione ausiliaria. ora in servizio temporaneo presso il Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) ricollocato nella posizione di servizio ausiliario dal 1° gennaio 1890.

Fossati Guido, id. id. id, presso il comando della fortezza di Taranto, id. id.

Pelato Giacomo, tenente fanteria in posizione ausiliaria a Cocconato (Casale), richiamato temporaneamente in servizio e destinato al comando militare permanente della stazione ferroviaria di Torino, dal 16 dicembre 1889.

Con R. decreto del 5 dcembre 1889:

I sottoindicati volontari di un anno in congedo illimitato sono nominati sottotenenti di complemento dello esercito permanente (art. 1, lett. *b*, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati all'arma d'artiglieria.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza sottoindicati ed assegnati ai reggimenti sotto descritti, presso i quali dovranno prestare 3 mesi di servizio nei limiti di tempo di cui nell'*Atto* n. 187 del *Giornale Militare* corrente anno.

Simonini Silvio, reggimento artiglieria a cavallo, distretto di residenza Milano, regg. art. a cavallo.

Gerli Osvaldo, id. id, id. Milano, id. id.

Trentin Luigi, 2 artiglieria, id. Venezia, id. 8 artiglieria.

Crescenzi-Lanna Giacinto, 13 id., id. Gaeta, id. 10 id.

Ranchet Agostino, 5 id., id. Varese, id. 4 id.

Del Monte Crescenzo, 13 id., id. Roma, id. 13 id.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1889:

Legrenzi Tullio, sottotenente complemento 7 alpini, nato nel 1866, accettata la dimissione dal grado.

Ciampi Giovanni, sottotenente contabile id. distretto Siena, nato nel 1859, id.

Con R. Decreto del 12 dicembre 1889:

Florio Antonio, sottotenente complemento fanteria, distretto Reggio Calabria, nato nel 1863, accettata la dimissione dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1889:

Corsi cav. Cesare, capitano contabile di riserva, residente in Arezzo, dispensato, per età e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale.

Filoso Adolfo, tenente di milizia mobile dimesso, domiciliato a Roma, inscritto per sua domanda, col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di artiglieria (treno).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 1° dicembre 1889:

Bonomi Carlo, cittadino avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, domiciliato a Caravaggio (Bergamo), nominato sottotenente di milizia territoriale, arma del genio, coll'assegnazione alla 1ª compagnia a Torino, si presenterà alla sede del 2° genio nelle ore ant del 1° settembre 1890 per prestarvi il prescritto servizio.

Con R. Decreto dell'8 dicembre 1889:

Sensi-Contugi Umberto, sottotenente fanteria milizia territoriale 189 battaglione Massa, revocata e considerata come non avvenuta la nomina di cui co tro.

IMPIEGATI CIVILI.

Con decreto ministeriale del 17 novembre 1889:

Baldini Giacomo, scrivano locale di 1ª classe distretto Siena, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 1° dicembre 1889.

Con decreto ministeriale del 5 dicembre 1889:

Pittoni cav. Marco, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della guerra, accordato l'aumento sessennale di stipendio dal 1° gennaio 1890.
Bajardi cav. Francesco, id. id., id. id.
Colzi cav. Oreste, id. id., id. id.
Lomi cav. Emilio, segretario di 1ª classe id., id. id.

Con determinazione ministeriale dell'8 dicembre 1889:

Saletta Giuseppe, ragioniere di artiglieria di 1ª classe fabbrica di armi Torino, trasferito 5 artiglieria.
Cassetta Giovanni, id. di 2ª classe 5 artiglieria, id. direzione artiglieria Massaua.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 28 novembre al 5 dicembre 1889:

Donetti cav. Flaminio, intendente di finanza di 2ª classe ad Avellino, trasferito a Lucca;
Daneo cav. Luigi, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con effetto dal 1° dicembre 1889;
D'Onofrio Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° gennaio 1890;
Faravelli Edoardo, archivista di 3ª classe id., id. id. id. per motivi di salute, id. id;
De Roxas Francesco, vice segretario amministrativo di 1ª classe id., id. id. id. per età avanzata, id. id.
Mastellone cav. Giuseppe, segretario id. id. id., id. id. id. per motivi di salute, id. id.;
Galvagno-Amato Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., id. id. per anzianità di servizio, id. id.;
Reboa Pietro, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. id. per motivi di salute, id., dal 16 dicembre 1889;
Varese cav. Luigi, commissario id id. id., id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° gennaio 1890;
Pellegrini Aristide, ufficiale id. id. id., id. id. id. id. id., id. dal 16 dicembre 1889;
Astor Carlo, agente di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° gennaio 1890.
Franzini Bartolomeo, ingegnere di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, id. id. id. per età avanzata id. dal 1° dicembre 1889;
Indiveri Pietro, ufficiale alle visite di 2ª classe nelle dogane, id. in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda e per un mese, id. id.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 7 novembre 1889:

Talice Maurizio, professore di scuola tecnica, lire 924.
Marin Marino, sorvegliante guardia forestale, lire 792.
Capoquadri Giuseppe, giudice di Tribunale, lire 2201.
Bandiera Carmina, vedova di Tomassetti Luigi e Tomassetti Barbara figlia del suddetto, lire 168,56.
Peraino Emilia, vedova di Siniscalchi Francesco, lire 387,33.
Piva Marco, ingegnere provinciale, lire 2304.
A carico dello Stato, lire 531,23.
Id. della provincia di Padova, lire 1772,77.
Pinelli Riccardo, Maria e Virginia, orfani di Macedonio, lire 2400.
Balbi Stefano, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1148.
Canaparo Angelo, id. id., lire 1122,80.
Foberti Giovanni, orfano di Giuseppe, lire 92,50.
Rabezzana Gio. Battista, tenente, lire 1055.
Bardini Augusto, cancelliere di Pretura, lire 1734.
Sfriso Luigi, maggiore medico, lire 3150.
Passini Domenco, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Comba Orazio, direttore provinciale postale, lire 4000.
Molinari Gaetano, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Giuliani Luigia, vedova di Magnina Pietro, lire 422,33.
Stefanini Rosa, vedova di Chiaronzi Antonio, indennità, lire 2190.
Rocchi Ernesto, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Gallo Giovanni, capo stazione nelle Ferrovie, lire 2123.
A carico dello Stato, lire 241,42.
Id. delle Ferrovie A. I. lire 1881,58.
Loffredo Domenico, brigadiere di Finanza, lire 687,50.
Botte Antonio, maresciallo id., lire 980.
Genovese Concetta, vedova di D'Emanuele Antonio, lire 466,66.
Luca Pietro, sotto capo guardia carceraria, lire 624.
Tironi Caterina Anna, vedova di Gianolla Giuseppe, lire 188,33.
Tognola Giuseppe, consigliere delegato di Prefettura, lire 5600.
Bellinzona Maria Luigi, appuntato nei carabinieri, lire 455.
Barella Francesco, impiegato nelle ferrovie, lire 1425.
A carico dello Stato, lire 365,54.
A carico delle ferrovie A. I., lire 1059,46.
Marchi Edoardo, sottotenente di maggiorità nella Regia marina, lire 1422.
Nicastro Salvatore, professore reggente di scuola tecnica, lire 907.
Papazzoni Fabio, consigliere nella Amministrazione provinciale, lire 4143.
Tallone Caterina Giovanna, vedova di Ghibaudo Giuseppe, indennità, lire 2527.
Sansoni Antonio, agente subalterno doganale, lire 811.
Castellano Concetta, vedova di D'Angelo Giovanni, lire 155.
Marino Adelaide, vedova di De Paola Federico, lire 166.
Zenni Gio. Battista, capitano, lire 2260.
Martelli Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1209.75.
Fregonara Andrea, capo sezione al Ministero del Tesoro, lire 3775.
Peyrone o Peyron Giuseppe, direttore compartimentale dei telegrafi, lire 6113.
Tumminello o Tuminello Benedetto, capo guardia carceraria, lire 623.
De Sanctis Clementina, vedova di Taschieri Emilio, indennità lire 1400.
Lorigiola Lodovico, ingegnere tecnico provinciale, lire 2134.
A carico dello Stato, lire 80,08.
A carico della provincia di Padova, lire 2053,92.
Ferrari Pio, farmacista capo militare, lire 2740.
Croce Eugenia, vedova di Campanino Nicolò, lire 320.
Astengo Matteo, cancelliere di Tribunale, lire 2121.
Azara Raffaele, vice segretario nelle Segreterie Universatarie, indennità, lire 3000.
Russo Antonino, vice cancelliere di Tribunale, lire 1600.
Mathis Modesto, segretario nel Ministero delle finanze, lire 2955.
Massa Carmelo, segnalatore semaforico, lire 1473.
Contini Giuseppe, scrivano locale, lire 1218.
Bona Secondo, luogotenente di fanteria marina, lire 1920.
Brigida Raffaele, marinaro di porto, lire 600.
Fabiocchi Cintia vedova di Marramà Abramo, lire 196.
Vespoli Luigi, professore nel R. Conservatorio di musica di Napoli, lire 1344.
Spertini Maurizio o Maurizio, guardia carceraria, lire 609.
Mannucci Maddalena vedova di Franchi Rodolfo, indennità, lire 1800.
Della Nave Vittorio, sotto prefetto, lire 4800.
Curti M. Gaetana vedova di Greco Vincenzo, lire 191,11.
Orlandi Pietro, controllore nella Regia cointeressata dei tabacchi, lire 2610.
Ceccherini Caterina vedova di Marri Ambrogio, lire 124,80.
Avella Angela vedova di Bellotti Luigi, lire 496,33.

Samanni Filippo, preside di Liceo-Ginnasio e rettore di convitto, lire 2067.
Mazza Elisa vedova di Galassi Federico, Gallassi o Galassi Andrea, Pietro, Giuseppe e Margherita orfani del suddetto, lire 886,86.
Bertolini Francesco Luigi, cancelliere di Pretura, lire 1350.
Bisignani-Stagno Giuseppe, ufficiale di scrittura nelle Intendenze, lire 1791.
Falta Luigi, maggiore d'artiglieria, lire 2700.
Grossi Guglielmo, commesso telegrafico, lire 1631.
Vestri Giuseppe, ragioniere nell'amministrazione provinciale, lire 2475.

Con deliberazioni del 13 novembre 1889:
Del Bianco Secondo, furier maggiore, lire 600.
Voena Luigi, capitano, lire 2503.
Bellini Camilla vedova di Celestini Germano, lire 750.
Landi Anna Maria vedova di Gravina Gennaro, lire 480.
Gallina Emanuele, tenente di finanza, lire 2155.
Comoglio Salvatore, vice direttore nell'amministrazione carceraria, lire 1953.
Visconti Carlo, magazziniere nelle ferrovie, lire 1665.
A carico dello Stato, lire 387,75.
A carico delle Ferrovie dell'A. I., lire 1277,25.
Villari Salvatore, portalettere, lire 750.
Valanzano Giov. Batt., orf. di Catello, lire 241,66.
Boccolari Rinaldo, professore di Liceo, lire 2112.
Cuomo Vincenzo e Teresa orf. di Salvatore, lire 188,33.
Baldassini Filippo, usciere delle Intendenze di finanza, lire 880.
Vago Filippo, tenente, lire 1881.
Cogliandro Giuseppe, luogotenente, lire 1756.
Korrak Carolina, ved. di Battistig Adolfo, lire 600.
Bianchi Carolina, ved. di Lucchetti Vincenzo, Lucchetti Maria e Giovanni orf. del sudd., lire 96,75
Pinto Gio. Agostino, sottotenente di maggiorità, lire 1580.
Degni Addonia, ved di Orsini Vincenzo, lire 1866,66.
Degni Addonia, vedova di Orsini Vincenzo, lire 300.
Di Blasi Filippo, capitano, lire 1186.
Giovannini Francesco, brig. nei carabinieri, lire 545.
Sortino M. Giovanna orf. di Girolamo (indennità), lire 2933.
Fini Marianna, ved. di Cerri Flaminio, lire 925.
Gilblas Vincenzo, consigliere di prefettura, lire 3772.
Agnelli Rosa Margherita, ved. di Girola Carlo, lire 1666,66.
Bertacchi Daniele, tenente colonnello veterinario, lire 4160.
Meo costanza, ved. di Urzomandi Raffaele, lire 188,33.
Di Monaco o Monaco Angelo Rosa, ved. di Fusco Nicola, lire 102.
Sardi Giuseppe, assistente stradale, lire 1037,04.
Di Blasio Fileno, brig. nei carabinieri, lire 460,80.
Vultaggio Antonio, lavorante d'Artiglieria, lire 460.
Martelli Giacinta, ved. di Altieri Francesco, lire 515,33.

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1890.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il § 214 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, approvata con reale decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani che, avendo compiuto l'età di 17 anni, e non avendo ancora concorso alla leva, aspirino all'arruolamento volontario di un anno, devono farne domanda in carta da bollo da lire 0,50 ai corpi o distretti sottoindicati a cominciare dal 1° febbraio 1890 ed abbastanza in tempo affinchè possano compiere tutte le pratiche necessarie e contrarre effettivamente l'arruolamento medesimo non più tardi del 17 del successivo mese di marzo.

Coloro però che, con tale arruolamento, intendessero procurare la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla classe 1870 dovranno, per raggiungere il loro intento, contrarre il detto arruolamento non più tardi del 28 febbraio prossimo venturo.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato dell'ufficiale di stato civile da cui consti che l'aspirante è cittadino italiano;

b) Copia autentica dell'atto di nascita;

c) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ossivero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero;

d) Attestato di moralità e di buona condotta (modello E dell'appendice al regolamento sul reclutamento);

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

3° I giovani aspiranti al volontariato di un anno colla facoltà di ritardare il servizio oltre ai documenti suddetti, dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

a) Certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore della Università o del direttore della scuola superiore tecnica, o commerciale, o dell'Istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) Attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

4° Per quanto riguarda l'obbligo di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare a seconda dei casi, o l'uno o l'altro dei seguenti documenti:

a) Una dichiarazione del sindaco del comune che ha rilasciato il certificato di buona condotta dalla quale resulti che essi si sono trovati domiciliati negli ultimi dodici mesi in località dove non eravi tiro a segno istituito almeno da due anni;

b) Il libretto di tiro (modello n. 1 stabilito dal compendio di istruzioni militari per la società del tiro a segno nazionale) da cui resulti che hanno eseguito, in un anno qualsiasi, il tiro preparatorio e tutte le dieci lezioni del tiro ordinario.

Quelli aspiranti volontari poi che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno oltre alla esecuzione delle suddette lezioni provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di aver colpito almeno 15 volte il bersaglio nell'esecuzione del tiro ordinario.

5° Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare ed in Cagliari;

per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, presso tutti i reggimenti ovunque stanziati;

per le compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale, in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

per le compagnie di sussistenza, presso il comando del distretto militare nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però deve essere prestato nell' 8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che, appartenendo alla classe di leva del 1870, intendono ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare.

6° Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno di facoltà di medicina o di avere ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza d'istituto tecnico.

7° Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nei vari corpi del regio esercito, per imprendere il servizio il 1° novembre prossimo venturo, o nei distretti, quali ritardatari, dovranno assoggettarsi agli esami di cui al § 225 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, ma potranno esserne dispensati, qualora esibiscano insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato d'un anno, il certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di liceo o di istituto tecnico governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

8° La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu, con Reale decreto del dì 24 scorso novembre, fissata anche per l'anno 1890 a lire 1600 per l'arma di cavalleria ed a lire 1200 per le altre armi.

9° I giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1870, che nella visita sanitaria fossero riconosciuti inabili al servizio militare in genere, possono conservarsi il diritto al volontariato d'un anno, dichiarando di volersi premunire a tale scopo ed effettuando il deposito di lire 1200.

Le pratiche a tale effetto occorrenti, dovranno essere fatte entro il limite di tempo stabilito dal N. 1 del presente manifesto presso qualsiasi distretto militare.

10°. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento, non che quello pel deposito di premunimento non producono alcuno effetto se il vaglia del Tesoro o la quietanza di tesoreria non sono rimessi al comandante del corpo o distretto nel limite di tempo prefisso per il compimento delle pratiche relative.

11° I giovani appartenenti a classi di leva più giovani di quella del 1870, che non si propongono di procacciare coll'arruolamento volontario di un anno l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla classe 1870, potranno essere ammessi a contrarre il detto arruolamento anche entro il mese di ottobre del futuro anno 1890, facendone domanda ad uno dei corpi indicati al n. 5, abbastanza in tempo per compiere le pratiche relative innanzi al 1° novembre successivo e potere imprendere in quel giorno il volontariato di un anno.

12° Per le condizioni cui deve in genere soddisfare il giovane che aspira all'arruolamento volontario di un anno, valgono le disposizioni dei capi XIII della legge e XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del 5 novembre 1885 e col regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887 che abolisce la cassa militare, regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 giugno 1888, n. 141.

Può essere pure consultata in proposito l'Istruzione pubblicata dal Ministero della guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, 11 dicembre 1889.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale.

MINISTERO DELLA GUERRA

Esame di idoneità all'avanzamento di ufficiali nella milizia territoriale.

In relazione alla Istruzione del 26 aprile 1888 (*Atto* n. 77), questo Ministero determina quanto segue:

1° Tra il 1° marzo e il 15 aprile del prossimo anno avranno luogo gli esami di idoneità all'avanzamento per gli ufficiali nella milizia territoriale delle armi di fanteria, d'artiglieria e del genio e dei corpi sanitario e contabile militare, i quali abbiano l'anzianità di grado, qui sotto indicata:

i maggiori, con anzianità a tutto il 1885;
i capitani, con anzianità a tutto il 1881;
i tenenti, con anzianità a tutto il 1883 (1);
i sottotenenti, con azianità a tutto giugno 1886.

(1) Pel corpo sanitario militare saranno ammessi agli esami i tenenti con anzianità a tutto il 1884.

2° I comandanti superiori dei distretti ed i comandanti di corpo, dai quali gli ufficiali direttamente dipendono, faranno a questi le partecipazioni volute dal n. 9 della sopra ricordata Istruzione, e trasmetteranno al Ministero le dichiarazioni di adesione o di rinuncia all'esame non più tardi della metà del prossimo gennaio, accompagnate da elenchi nominativi.

3° Saranno dispensati dagli esami gli ufficiali, la cui idoneità all'avanzamento sia stata accertata in seguito a servizio prestato nell'ultimo triennio, l'elenco nominativo dei quali sarà trasmesso dal Ministero al comandante del corpo d'armata, da cui dipende il reparto, al quale essi si trovano effettivi.

4° Saranno esclusi dalla chiamata agli esami e dalla susseguente promozione;

a) gli ufficiali che, per ragione di carica o d'impiego, sono dispensati dalle chiamate alle armi nella milizia territoriale, a senso della Istruzione approvata col R. decreto 16 maggio 1889;

b) gli ufficiali che abbiano rinunciato di presentarsi all'esame, a senso dell'*Atto* N 239 della *Raccolta del giornale militare*.

5° Pubblicato il *Bollettino* relativo alla chiamata agli esami degli ufficiali di milizia territoriale, i comandanti di corpo di armata provvederanno per la costituzione delle commissioni esaminatrici ed impartiranno le norme da seguirsi per gli esami stessi.

Le commissioni esaminatrici per i maggiori e per i capitani saranno composte di un maggior generale, di un colonnello e di un maggiore; quello per i tenenti e per i sottotenenti saranno composte di un comandante di reggimento o di distretto (o di un direttore di ospedale per gli ufficiali sanitari), di un maggiore e di un capitano. Le prime siederanno al comando di divisione o di presidio retto da un ufficiale generale: le seconde al comando di un reggimento, di un distretto o i alla direzione di un ospedale principale o succursale, secondo loro l'arma o il corpo degli aspiranti all'avanzamento.

Le commissioni suddette, prima degli esami, prenderanno conoscenza delle carte personali di ogni ufficiale, le quali saranno state trasmesse dalle autorità che le hanno in consegna.

6° Gli esami si aggireranno sulle materie indicate nel N. 11 della Istruzione 26 aprile 1888 sopra mentovata. Per l'esame pratico (evoluzioni regolamentari in ordine chiuso, secondo il nuovo regolamento di esercizi per gli ufficiali di fanteria) non si dovrà impiegare più di mezz'ora per ciascun candidato.

Tanto per l'esame teorico quanto per quello pratico, la votazione sarà fatta per *si* o per *no*, cioè per la idoneità o non idoneità all'avanzamento del candidato.

7° Gli esaminandi che abbiano servito per due anni o più come ufficiali nell'esercito permanente saranno dispensati dall'esame teorico.

8° I risultati degli esami, a senso del N. 13 dell'Istruzione sopracitata, saranno per via gerarchica trasmessi al Ministero (segretariato generale o Direzione generale competente), di mano in mano che gli esami stessi hanno avuto luogo, ed in ogni modo non più tardi del 25 v. aprile.

9° Agli ufficiali, chiamati agli esami, sono applicabili le disposizioni contenute nei N. 14 e 15 della Istruzione suddetta.

10° Qualora si avesse motivo di ritenere che talun ufficiale non possedesse la necessaria abilità fisica per il servizio militare, esso dovrà, prima d'incominciare l'esame, essere sottoposto a visita medica. Ove realmente fosse riconosciuto non atto al servizio, sarà lasciato in libertà e ne sarà riferito al Ministero in conformità del N. 18 della Istruzione sopra ricordata.

Roma, 12 dicembre 1889.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso.

Si è ristabilita la linea fra Moulmein (India) e Bangkok.

I telegrammi pel Siam ed oltre riprendono l'istradamento normale.

Roma, 16 dicembre 1889.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso a quattro posti di aiuto direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Regie Scuole pratiche di agricoltura.

È aperto il concorso a quattro posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura, col grado di professore reggente di 1ª classe, e con lo stipendio di lire 2000, oltre l'alloggio (senza mobili) per la sola persona.

Il concorso è per esami; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 3 gennaio 1890.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica.

Le materie di esame sono:

a) L'agraria, la fisica, la storia naturale e la chimica applicata all'agricoltura, secondo l'intero programma in vigore per ciascuno di questi insegnamenti negli Istituti tecnici;

b) L'ordinamento della istruzione in genere, e la legge e i regolamenti sull'istruzione agraria in particolare.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 20 dicembre p. v., contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha compiuto il 40° anno di età;

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di buona costituzione fisica;

g) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) Laurea in scienze agrarie, e prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*), *d*), *e*) e *f*) devono essere di data non anteriore al 1° settembre 1889.

In virtù delle disposizioni contenute nell'art 13 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura, sono applicabili agli insegnanti delle Scuole medesime l'art. 215 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, per l'aumento sessennale degli stipendi, e la legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili.

Roma, 12 novembre 1889.

Il Direttore generale dell'agricoltura
N. MIRAGLIA.

6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alle cattedre seguenti:

Bologna — Clinica chirurgica.

Palermo — Clinica chirurgica.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 marzo 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 25 novembre 1889.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
G. FERRANDO.

5

R. CONSERVATORIO DI MUSICA IN NAPOLI

Avviso di concorso

al posto di professore di Flauto e congeneri pei corsi tecnici principali

E' aperto un concorso per titoli al posto di professore di Flauto e congeneri pei corsi tecnici principali nel R. Conservatorio di musica di Napoli, coll'annuo stipendio di lire 1600 (milleseicento).

A norma dell'art. 11 dello Statuto del Conservatorio medesimo approvato con R. decreto 11 novembre 1888, n. 5819, Serie 3ª, la Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione, ed avrà il diritto di chiedere ai candidati, se lo creda necessario, la prova dell'esame.

In tal caso questo verserà sulle seguenti materie:

1. Eseguire a prima vista un pezzo o studio scelto dalla Commissione.

2. Suonare un pezzo, a scelta del candidato, nel quale si faccia rilevare il genere cantabile o quello brillante di difficoltà.

3. Lezione teorico-pratica che dia saggio del sistema d'insegnamento del candidato e della sua capacità didattica.

4. Armonizzare un breve basso dato all'improvviso.

5. Esame orale o in iscritto su quesiti relativi all'arte del Flautista ed alla storia di questo strumento.

Per gli esperimenti 4° e 5° la Commissione assegnerà quel tempo che stimerà conveniente per espletare la prova.

Il concorrente non dovrà avere meno di anni 28 nè più di anni 40 dalla data di avviso del presente concorso, tranne per quelli che già occupano un ufficio governativo.

Le domande di ammissione al detto concorso, scritte sopra carta da bollo da cent. 50, e corredate delle fedi di nascita, di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica, debitamente legalizzate nonchè di tutti quei documenti che possono fare emergere le qualità artistiche del candidato, dovranno essere presentate al governatore del R. Conservatorio di Musica di Napoli, non più tardi delle ore 3 pom. del giorno 15 dicembre prossimo venturo.

Napoli, 12 novembre 1889.

Direttore: P. PLATANIA.

Visto — Il governatore: F. PIGNATELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 17 dicembre 1889

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 769, 8
Umidità relativa a mezzodì 47
Vento a mezzodì . . . . . NNE. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi sereno.

Termometro centigrado { massimo 11°,4 / minimo 3°,0.

Il minimo assoluto di ieri fu di 4°,3, ed avvenne alla mezzanotte 16-17.

Li 17 dicembre 1889.

Europa pressione elevata od elevatissima in generale. Medie latitudini 778 a 779; Malta 765.

Italia 24 ore: barometro salito cinque a sette mill. Venti settentrionali generalmente forti fuorchè Nord. Pioggie Sicilia, nevicate medio basso Appennino; mare generalmente agitato. Brina gelo Nord e stazioni elevate. Stamane cielo sereno Nord nuvoloso altrove; greco forte estremo Sud Sicilia. Venti settentrionali generalmente freschi. Barometro 776 Nord; 770 Roma, Foggia, Lesina; 765 estremo Sud. Mare agitatissimo Corzospadaro, generalmente agitato altrove.

Probabilità: venti settentrionali freschi Sud; deboli a freschi altrove; cielo nuvoloso Sud, generalmente sereno altrove; brinate gelate fuorchè Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 17 dicembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25 pom.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta i documenti riferentisi alla occupazione di Keren e dell'Asmara; alla Etiopia; alla tratta degli schiavi sul Mar Rosso e sulle coste dello Zanzibar, agli affari di Candia e della Bulgaria.

Presenta inoltre un disegno di legge per autorizzare la provincie di Ancona, Aquila e Bologna ad eccedere la media dei centesimi addizionali.

TROMPEO, presidente della Giunta delle petizioni, presenta un elenco di 60 petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Sbarbaro con la quale ringrazia della convalidazione della sua elezione e dice di attendere dal presidente della Camera di esser posto in grado, con la liberazione dal carcere, di rinnovare il suo giuramento.

Dichiara il presidente di non poter rispondere al deputato Sbarbaro altro che quanto sta per deliberare la Camera.

Alla Camera spetta di decidere se il professore Sbarbaro debba continuare ad essere detenuto per sentenza passata in giudicato, nonostante la convalidazione della sua elezione a deputato.

BONESCHI, per risolvere la grave questione, tra il rimetterne l'esame alla Giunta delle elezioni ed il rimetterlo all'esame degli Uffici; propende per l'ultimo sistema, e ne fa proposta formale.

NOCITO credeva già risolta la questione in una recente discussione; ma essendosi ripresentata, conviene di nuovo trattarne. Crede però che non si possa risolvere senza cambiare le disposizioni statutarie.

Il diritto di grazia spetta solamente al capo dello Stato; (Commenti) e la sola prerogativa costituzionale per la quale la Camera ha diritto di intervenire è quella determinata dall'art. 45 dello Statuto. Nel caso del deputato Sbarbaro non è applicabile l'art. 45, nè è intervenuta la grazia sovrana.

Propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

BONESCHI non può consentire con l'onorevole Nocito che la Camera prenda una immediata risoluzione senza la procedura necessaria ad esaminare la questione che tocca a principii gravissimi. Insiste nella sua proposta.

TITTONI si associa a questa proposta; poichè è necessario discutere prima di tutto in qual modo debba interpretarsi l'articolo 45 dello Statuto. In questa discussione la Camera deve procedere nelle forme consuete, secondo la propria dignità. (Approvazioni).

CAVALLOTTI si unisce ai preopinanti nel chiedere che la Camera si pronunci dopo maturo esame sopra una questione che è di altissimo momento. La sospensione della esecuzione di una sentenza non menoma, a suo avviso, il valore giuridico della sentenza medesima, avvenendo spesso che non si eseguisca una condanna per considerazioni che non ledono la maestà del giudicato. Secondo l'oratore, ammessa l'eleggibilità, bisogna consentire l'esercizio della funzione elettiva. Ad ogni modo la Camera ha il dovere di pronunziarsi dopo aver studiato e ponderato la questione.

CAMPI dimostra che la deliberazione presa dalla Camera nel 5 dicembre non ha pregiudicato per nulla il quesito posto oggi dal presidente, quesito che rimane quindi intatto e che è degno di tutta l'attenzione della Camera.

NOCITO concorderebbe con l'onorevole Cavallotti, se si trattasse di diritto costituendo; ma ritiene che, rispettando lo Statuto nostro, non si possa concedere sospensione di condanne inflitte a persone che vengano elette deputati; tuttavia, al pari d'ogni altro, geloso delle prerogative parlamentari, recede dalla sua proposta.

BACCARINI non crede che sia conveniente adottare una formula generica e ritiene che la Camera debba risolvere i dubbi caso per caso; propone quindi che si mandi agli Uffici la lettera dell'onorevole Sbarbaro.

PRESIDENTE non può consentire perchè la lettera chiede un provvedimento dal presidente; è quindi il presidente che si rivolge alla Camera.

CRISPI, presidente del Consiglio, annuisce che sieno invitati gli Uffici a risolvere la questione; purchè essa sia loro posta in questi termini: deve o no l'onorevole Sbarbaro essere scarcerato? (Benissimo!).

BACCARINI conviene perfettamente in questa nuova formula.

CAVALLOTTI desidererebbe che si modificasse il quesito in questi termini: « Deve o no il deputato Pietro Sbarbaro essere messo in grado di esercitare il suo ufficio di deputato? » (Rumori e commenti). Ritiene necessaria questa formula per mantenere la Camera nei limiti delle sue prerogative.

CRISPI, presidente del Consiglio non acconsente a questa modificazione.

PRESIDENTE pone ai voti la formula di deliberazione emendata dal presidente del Consiglio.

(È approvata — Commenti animatissimi).

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE rammenta che si è incominciato ieri la discussione sull'articolo 74.

NASI, pure approvando il concetto ispiratore del disegno di legge, non può dare il suo voto all'art. 74 parendogli difficile determinare i caratteri dei Conservatorii e ritiri soggetti alle trasformazioni; e quindi teme che sorgano frequenti ragioni di conflitto fra le autorità tutorie e le autorità demaniali.

Senza fare proposte formali, suggerisce alla Commissione di modificare l'articolo in modo da eliminare ogni dubbiezza.

SPIRITO dà ragione del seguente emendamento:

« Saranno trasformati in istituzioni di beneficenza o di mutuo soccorso, in conformità di quanto è disposto nell'alinea dell'articolo 60:

1. I Conservatorii, che non abbiano scopi educativi della gioventù... (come nell'articolo della Commissione).
2. I lasciti, legati ed Opere pie di culto.. (*idem*).
3. Le Confraternite, Confratrie e Congregazioni consimili... (*id*).

Ma in quanto le dette Congregazioni provvedano al culto necessario ad una popolazione, cotesto loro fine sarà conservato, e continueranno a provvedervi esse o le istituzioni in cui saranno trasformate ».

VISOCCHI svolge il seguente emendamento:

« *All'ultimo capoverso, dopo le parole* al culto necessario ad una popolazione, *aggiungere*: o ad altro servizio civile in pro degli associati ».

FLORENZANO propone la soppressione del n. 3 dell'art. 74, invitando il Governo a presentare uno speciale disegno di legge per la trasformazione delle Confraternite; giacchè ritiene che con questo articolo non si raggiunga il fine che Governo e Commissione si propongono.

LUCHINI O., relatore, esaminando l'articolo, sostiene che esso risponde a tutte le obiezioni; giacchè non sarebbe opera civile conservare istituzioni, che non presentano nessuna utilità sociale. Nello stesso tempo però avverte che l'articolo medesimo non attenta in alcun modo alla proprietà privata od ai diritti legittimamente acquistati.

Non può quindi accettare nessuno dei proposti emendamenti; essendo ben tempo di prendere una risoluzione relativamente ad istituzioni, che hanno trovato modo fin qui di sfuggire alle legislazioni italiane e dovendosi confidare nel moderno spirito di carità.

NASI si duole che il relatore non abbia risposta a nessuna delle obiezioni ch'egli ha messo innanzi.

LUCHINI O., relatore, dichiara di aver risposto implicitamente, ma di non poter diffondersi in particolari sulla applicazione della legge.

SPIRITO, PLACIDO, VISOCCHI e FLORENZANO ritirano le loro proposte.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che il Governo non ha accettato alcun emendamento

(L'articolo 74 è approvato).

PRESIDENTE da lettura dell'articolo 75:

« Art 75. L'applicazione dell'articolo 60 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, e 3 dell'articolo 73 è fatto per decreto ministeriale.

« Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, i corpi locali di cui all'articolo 52 saranno invitati ad esprimere il loro parere sulla erogazione delle rendite, la gestione delle quali sarà contemporaneamente affidata alla Congregazione di carità.

« Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 74 il prefetto inviterà i Corpi locali ad esprimere il loro avviso sopra l'applicabilità dell'articolo 60 ai varii istituti, che esso designerà e sopra la più utile trasformazione di essi, nella ipotesi che il detto articolo debba essere applicato.

« Trascorso il termine che il prefetto dovrà assegnare nei limiti dell'articolo 53, sarà provveduto per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

« Rimane aperto il ricorso al Consiglio di Stato ai termini dell'articolo 66 ».

(È approvato).

« Art. 76. È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1° Delle opere pie dotali, e degli statuti delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti.

2° Dei monti frumentari e granatici, e delle istituzioni in cui dal 1862 in poi furono i detti monti trasformati.

« Il prefetto inviterà i Corpi locali, di cui all'articolo 52, a dare nel termine di tre mesi il loro parere sopra la convenienza così delle mutazioni nel fine, come delle riforme negli statuti e regolamenti.

« Trascorso il detto termine, il ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvederà, sia in ordine dell'articolo 56, sia in ordine dell'articolo 60.

« Per gli enti di cui al numero secondo del presente articolo, il ministro dell'interno provvederà di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

« Anche per le riforme che saranno decretate in virtù di questo articolo rimane aperto il ricorso al Consiglio di Stato, giusta l'articolo 66 ».

MAZZOLENI comincia col dire che l'argomento delle Opere pie dotali è stato uno di quelli più dibattuti dai giuristi e dai filantropi e cita in proposito alcuni squarci del Tamburini.

L'oratore crede che le doti stabilite nelle pie fondazioni siano più che altro cagione d'imprevidenza. Ciò avviene specialmente nelle città, la cosa però va in modo diverso nelle campagne.

Per le città dunque e specialmente per le grandi città conviene trasformare queste Opere pie dotali; consacrandone i fondi all'insegnamento primario o meglio ancora all'istituzione di scuole professionali femminili.

Spera dunque che la Camera vorrà accogliere questo suo emendamento:

« *All'articolo 76 della Commissione propongo un secondo comma al n. 1.*

« Nei Comuni aventi una *Scuola professionale femminile* le Opere pie dotali potranno convertirsi in assegni a fanciulle povere perchè abbiano a frequentare la detta scuola ».

ZUCCONI svolge il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il n. 2:

3. Dei brefotrofi, istituti e conservatorii degli esposti e dei trovatelli ».

Richiama l'attenzione della Camera sulla importantissima questione dei brefotrofi, che non sono delle semplici Opere pie ma anche rispondono ad un dovere dello Stato.

Grandissima è la mortalità degli esposti nei brefotrofi; in qualcuno muore perfino il 95 per cento degli infanti, cattiva poi è la loro distribuzione in tutta l'Italia; dove abbondano, dove mancano affatto.

Cattivissima poi è l'organizzazione di questi brefotrofi; spessissimo, in questi istituti che dovrebbero servire ad evitare gl'infanticidi violenti, si compiono degli infanticidi lenti, morendovi i bambini di inanizione e per mancanza di cure

E, oltre che all'allevamento, bisogna pensare anche alla educazione dei poveri esposti; bisogna, insomma, una riforma radicale, e spera che l'onorevole presidente del Consiglio, uomo di cuore com'è, vorrà pigliarne l'iniziativa.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che presenterà prestissimo un disegno di legge speciale sull'argomento trattato dall'onorevole Zucconi; ad ogni modo, se egli insiste, non si oppone all'accettazione del suo emendamento.

ZUCCONI è lieto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio e ritira il suo emendamento.

LAZZARO dice che in alcune provincie sono già attuati i provvedimenti richiesti dall'onorevole Zucconi e cita il caso del gran brefotrofio di Napoli. In questo istituto la mortalità dei bambini è inferiore alla media generale di Napoli.

Loda del resto l'onorevole presidente del Consiglio per l'intenzione che ha dimostrato di presentare un disegno di legge su questo argomento.

LUCHINI O., relatore, prega l'onorevole Mazzoleni di volere ritirare il suo emendamento.

MAZZOLENI aveva creduto che la Commissione avesse accolto il suo emendamento, ad ogni modo lo ritira raccomandando di tenerne conto nel regolamento.

PRESIDENTE legge l'articolo 76 *bis*:

« Art. 76 *bis*. È egualmente fatta obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio degli appartenenti a Provincie o Comuni diversi dal Comune ove ha sede l'istituzione, e dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine della istituzione sia venuto a mancare, i beni, saranno devoluti alla Congregazione di carità del Comune a vantaggio dei cui abitanti la istituzione era destinata; ovvero ad altra istituzione di beneficenza del luogo, a cui convenga attribuirli, secondo l'indole della nuova forma di beneficenza sostituita;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di Comuni siano interessati nella istituzione:

c) Operata che sia, ai termini della presente legge, la trasformazione dei lasciti, legati ed Opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli abitanti delle provincie e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

« La procedura da seguirsi è quella indicata nel precedente articolo. »

CALDESI ritira l'emendamento che era stato rimandato all'art. 76 e si riserva di parlare sul 78.

LAZZARINI, ritira l'emendamento che aveva presentato.

BARAZZUOLI, LUPORINI e SANGUINETTI ADOLFO accettano la proposta della Commissione e non insistono nei loro emendamenti.

(Approvasi l'art. 76 *bis*).

FLORENZANO svolge il seguente art. 76 *ter* da lui proposto;

« Art. 76 *ter*. Laddove in una provincia siano insufficienti le istituzioni ospedaliere o educative pei poveri, la Giunta amministrativa potrà proporne al prefetto la fondazione nel capoluogo della provincia o di un circondario, a seconda dei bisogni.

« Tali nuove istituzioni saranno create mediante quote di concorso degli istituti elemosinieri comunali, e con le norme prescritte nello art. 44 della presente legge.

« Questa disposizione può anche applicarsi a più provincie riunite in consorzio. »

Dimostra la convenienza di questa disposizione aggiuntiva, la quale mira a metter riparo ai danni che derivano dalla grande sperequazione nella beneficenza che può osservarsi tra le diverse provincie d'Italia. La sua proposta ha un precedente in ciò che la legge del 1862 dispone per i retizzi.

LUCHINI O., relatore, dichiara che la Commissione non può accettare l'aggiunta dell'onorevole Florenzano, poichè la crede fuor di luogo e prematura, ed ha qualche dubbio perfino sulla costituzionalità di essa.

FLORENZANO si duole che la Commissione non accetti mai alcun emendamento. Dimostra giusta la sua proposta e la mantiene.

LA PORTA, presidente della Commissione, risponde che la Commissione ha accettato alcuni emendamenti, ma non ha potuto fare a meno di respingere le proposte che non sono in armonia col disegno di legge.

FLORENZANO ritira la sua proposta.

PRESIDENTE legge il seguente art. 77:

« Art 77. Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti dello statuto, del regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli atti obbligatorii, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno. »

(E' approvato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 77 *bis* proposto dalla Commissione;

« Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più Comuni, potrà, nei casi contemplati dall'articolo 40, per decreto reale, udite le Giunte provinciali amministrative e il Consiglio di Stato, essere nominato un commissario che ne assumerà la gestione temporanea; per non più di 6 mesi se l'istituzione interessi una sola provincia, e per non più di un anno se interessi più provincie o i Comuni di diverse provincie.

« L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo le rivalse verso chi di diritto. »

CUCCHI LUIGI domanda schiarimenti intorno a questa proposta che non gli sembra conforme alle disposizioni dell'articolo 40.

LUCHINI O., relatore, risponde all'on. Cucchi dimostrandogli come l'articolo 77 *bis* non contraddica in nulla all'articolo 40.

(Approvasi l'articolo 77 *bis*).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Comunicasi una domanda di interpellanza del deputato De Zerbi.

PRESIDENTE comunica questa interpellanza del deputato De Zerbi: « Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole Ministro delle poste e dei telegrafi sulla notizia che il servizio postale fra Messina e le isole Eolie assegnato per legge ad una Società di navigazione sia per essere trasferito senza nuova legge ad altra Società. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ne informerà il suo collega.

BOSELLI risponderà all'interpellanza dell'on. Bonaiuto presentata ieri dopo che saranno svolte tutte le altre interpellanze ed interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno.

BONAIUTO consente.

La seduta termina alle 6,25.

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Adunanza ordinaria del 17 novembre 1889.

Presidenza del prof. comm. Giampaolo Vlacovich, *presidente.*

Dopo alcune comunicazioni della Presidenza il membro effettivo *A. De Giovanni* espose verbalmente un sunto de' suoi *Studii morfologici* sul corpo umano a vantaggio della clinica.

L'autore in questa III lettura espone i caratteri della 1ª combinazione morfologica.

Dimostra come abbia origine la sua morbilità, come questa si manifesti colle diverse forme cliniche del linfatismo, della scrofolosi e della tubercolosi.

Indica le vie, per le quali questa combinazione morfologica possa trasformarsi, e come mediante la sua trasformazione si modifichi del pari la morbilità individuale. Di quanto asserisce dal lato clinico è tolta la prova dalla esperienza giornaliera.

La mutabilità della combinazione morfologica indica quale sia la linea di condotta per la igiene, se questa dev' esser davvero la medicina preventiva; e insegna pure, che la dottrina della tubercolosi non può essere completa, se non quando si studi la biologia del bacillo tubercolare in rapporto alle condizioni dell'ambiente dell'organismo.

Indi il socio corrispondente *A. Tamassia* diede lettura d'un'altra sua memoria *sul Codice penale*. In questa constata fin dove furono seguiti i consigli dati dalle scienze mediche, e riconosce, che nella definitiva relazione del Codice si tenne di questi conto leale, almeno in alcuni casi.

Non conviene sul tempo fissato all'imputabilità piena; nè trova commendevole la formola definitiva della imputabilità, pur compiacendosi, che in essa siensi portate talune modificazioni da esso autore propugnate.

Insiste sulla non troppa attendibilità pratica della fatta disgiunzione tra *coscienza* e *volontà* (libertà del volere); e, commentando le nuove sanzioni concernenti gli individui prosciolti per vizio di mente, osserva, che queste assottigliano eccessivamente quel po' di tutela sociale, che proveniva dalle sanzioni del progetto, e dimostra pure con quale facilità la formalità semplice della consegna del prosciolto *alle Autorità competenti*, non chiaramente designate dal Codice, si ridurrà praticamente ad un atto senz'alcuna garanzia nè pel pazzo, nè per la società.

Constata il differente concetto del legislatore nel Codice, rispetto al progetto, circa la recidiva; e trova commendevoli alcuni ritocchi relativi alle morti ed alle lesioni violenti.

Avrebbe bramato maggior chiarezza nelle sanzioni relative all'aborto, minor pericolo di estrema condiscendenza nei casi d'infanticidio, ed avrebbe pure desiderato, che fosse stato dal codice cancellato addirittura l'obbligo per parte dei medici della denunzia delle lesioni violente; per quanto quest'obbligo sia nel codice ridotto d'assai, sì da costringere il medico a denunziare non tutte le violenti lesioni, ma solo quelle aventi carattere di reato e quelle, la cui denunzia non esporrebbe la persona offesa ad una azione giudiziaria.

Termina augurandosi che la giurisprudenza e la pratica del nuovo Codice lo rendano sempre più conforme alle esigenze della scienza e della società italiana. Tale lettura diede luogo a breve discussione fra il professore Tamassia e i membri effettivi Tolomei e Lampertico.

Viene infine ammesso a leggere, giusta l'art. 8 del regolamento interno, il dottor *Vittorio Cavagnis* una sua nota: « *I corpi risiformi son essi prodotti tubercolari?* » Col nome di corpi o grani risiformi intendonsi certi prodotti, che si formano nelle guaine dei tendini e negli igromi delle borse mucose in conseguenza d'infiammazione cronica; e ci sono patologi, che li ritengono di natura tubercolare

Il dottor Cavagnis, dissettore all'ospitale civile di Venezia, ha dato conto di alcune esperienze da esso fatte, in base alle quali si dovrebbe ritenere, che i detti corpi risiformi non siano di origine tubercolare.

Il Membro e Segretario
G. BIZIO.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 16. — Il *Daily Chronicle* ha da Pietroburgo:

« Si annunzia che le relazioni fra la Russia e la Francia sono raffreddate, mentre quelle fra la Russia e la Germania sono migliorate.

« La Germania avrebbe informato la Russia che essa non si adombra punto per le misure di russificazione prese nelle provincie tedesche del Baltico ».

GENOVA, 16. — Il piroscafo *Brazil* è partito iersera per Rio-Janeiro con 410 emigranti.

All'altezza di Vado ebbe luogo un investimento fra il *Brazil* ed il brigantino greco *Elepherios*, carico di cereali, proveniente da Malta e diretto a Genova.

L'*Elepherios* colò subito a fondo. Il capitano e due marinai rimasero annegati. Sette altri componenti l'equipaggio si sono salvati. Il piroscafo *Brazil* è rientrato stamani in porto con danni a prora.

GENOVA, 16. — La capitaneria del Porto ha aperto un'inchiesta sull'investimento del *Brazil* e dell'*Elepherios*.

GIBILTERRA, 16. — Proveniente da New-York, è giunto stamane e proseguirà stasera per Napoli il piroscafo *Entella*, della Navigazione generale italiana; ed il piroscafo *Plata*, della stessa società, giunto stamane da Palermo, proseguirà questa sera per New Orlean.

COLONIA, 16. — La *Kölnische Zeitung* ha da Zanzibar: « Si assicura che Buschiri sia stato fatto prigioniero. Lo stato di salute di Emin pascià è migliore ».

VENEZIA, 16. — Il Principe e la Principessa Enrico di Prussia partirono alle 4,30 pom. per Corfù a bordo dell'*Irene*.

LISBONA, 16. — Il Conte di Parigi è qui arrivato per assistere, mercoledì, come padrino, al battesimo del Principe Emanuele.

BERNA, 16. — Lo sciopero degli operai tipografi è fallito, essendo arrivati operai francesi, belgi e tedeschi con impegno di lavorare per sei mesi. Oggi si lavora in tutte le stamperie ed i giornali saranno pubblicati domani. Alcuni operai che lavoravano da venti anni nella stessa tipografia furono congedati.

BERLINO, 16. — L'Imperatore ha conferito ad Emin pascià l'Ordine della Corona di Prussia, di seconda classe, con placca.

Emin pascià ne ebbe partecipazione a Bagamoyo.

RIO-JANEIRO, 16. — Proveniente dal Plata, proseguì ieri per Genova il piroscafo *Washington*, della Navigazione generale italiana.

ZANZIBAR, 16. — Secondo una notizia qui giunta, il capo arabo Busciri fu fatto prigioniero presso Pangani dal Dottor Schmidt.

LISBONA, 16 — Sono stati constatati alcuni casi d'*Influenza*.

VERONA, 17. — Il comm. Pagliani ed il colonnello medico Davico, dopo accurata visita riconobbero esistere una forma reumatica leggera epidemica che si diffonde con caratteri mitissimi in un numero superiore degli anni scorsi.

LONDRA, 17. — Il ministro di Portogallo, Martins d'Ants, si è recato ieri a Windsor, semplicemente allo scopo di consegnare alla regina Vittoria le credenziali colle quali il nuovo re di Portogallo lo conferma nelle sue funzioni.

Lord Salisbury accompagnava d'Antas.

La regina, oltrepassando le esigenze della cortesia diplomatica, invitò d'Antas a pranzo ed a pernottare al Castello di Windsor, ciò che non è privo di significato nello stato attuale dei rapporti anglo-portoghesi.

LONDRA, 17. — Il *Times* ha da Zanzibar:

« Si dice che Mapoonda, capo del distretto ove il fiume Shire esce dal lago Nyassa, riconobbe la sovranità del Portogallo e che Nwanga riconquistò l'Uganda ».

LISBONA, 17. — L'ingegnere Castelloes, in un suo rapporto datato da Mupasso, 8 agosto, dice che si era recato nell'Alto Chire per farvi studii ferroviarii.

Vi trovò, il 28 luglio, i Makololo eccitati contro i portoghesi da un'influenza estera. Cercò invano di trattare con i Makololo, dando loro assicurazioni pacifiche.

I Makololo gli fecero fuoco addosso ed egli dovette allora fare uso delle armi.

Il rapporto constata che due inglesi, Harry Petit e Giorgio Petit, eccitavano gli indigeni cercando di spaventare i portoghesi

All'ultima data, Castelloes, col suo corpo di 319 uomini, era giornalmente minacciato dagli indigeni e attendeva l'arrivo del maggiore Serpa-Pinto per castigarli.

Il rapporto di Serpa-Pinto sugli avvenimenti ulteriore non è atteso a Lisbona prima di tre settimane.

LONDRA, 16. — Il ministro plenipotenziario del Portogallo, Martins d'Antas, si recò oggi al Castello di Windsor e ritornerà qui domani. Lo scopo della sua gita a Windsor è di spiegare alla regina quale sia il punto di vista del governo portoghese sui recenti avvenimenti d'Africa che provocarono un incidente fra l'Inghilterra e il Portogallo.

VIENNA, 17. — *Camera dei deputati* — Il Presidente del Consiglio, conte Taaffe, risponde all'interpellanza presentata il 3 corrente dal capo della Sinistra, deputato Plener. L'interpellanza chiede quale attitudine intenda assumere il governo di fronte alle pretese ed alle risoluzioni dalla Dieta di Boemia, se il governo stesso non creda di doversi opporre energicamente ad aspirazioni che minacciano lo Stato nella sua stessa base e se ritenga sempre ammissibile di respingere le pretese legittime dei Tedeschi in Boemia.

Il conte Taaffe risponde che il governo potrebbe limitarsi a dichiarare che non è il caso di pronunziare il suo parere sulla questione, poichè la Dieta boema ha respinto la mozione Gregr per il ristabilimento del Regno di Boemia. Nullameno, il governo crede di dover dichiarare: 1. che le tendenze a modificare la Costituzione nelle vie legali non costituiscono ancora una violazione della Costituzione stessa; 2. che lo svolgimento tranquillo sulla base della attuale Costituzione è considerato come il sistema meglio rispondente alla situazione dello Stato.

Il governo non ha intenzione di recare modificazioni alla Costituzione e quindi esso non presenterà veruna proposta per l'incoronazione dell'Imperatore a Re di Boemia.

La Sinistra propone di aprire la discussione sulla dichiarazione del conte Taaffe.

Tale proposta della Sinistra è respinta con 143 voti contro 114.

NEW-YORK, 17. — Si sono verificati qui parecchi casi di *grippe*.

SAARBRUCKEN, 17 — L'ispettore delle miniere fece sapere ai minatori che mediante un regolamento sarà stabilita la durata del lavori nei pozzi ad otto ore. I minatori stessi avendo riconosciuto che i salarii attuali sono generalmente sufficienti, non si procederà ad un aumento di salario che in casi particolari. Non è però attuabile il principio dell'assoluta uguaglianza dei salari.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
Rendita 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—					96 92 1/2	per f. corrente
Rendita 5 0/0 2ª »	—	—	—	96,85 87 1/2 90	96 86 3/4			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 20	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 40	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	ex coup L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			715 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			587 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			577 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1840 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1115 —	
» » Generale	»	500	250		— —			534 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			735 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			93 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —	518 516		— —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			498 »	
» » Provinciale	—	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			630 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1145 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1055 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1560 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —	310,50.		— —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	568 566		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			285 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			63 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			195 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			67 »	
» » dello Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			400 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

16 decembre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 96 605
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 435
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 970

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 30
	Parigi	Chèques	»	»	101 10
5	Londra	90 giorni	»	»	25 18
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 dicembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Rendita 5 0/0	95 50	Az. Banca di Roma	750 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	295 —
» 3 0/0	62 —	» » Tiberina	95 —	» » Tramway Omnib.	208 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —	» » Ind. e Comm.	490 —	» » Fondiar. Italiana	80 —
Prestito Rothschild 5 0/0	100 —	» » » » (certif. provv.)	480 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	470 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	255 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» Soc. Cred. Mobiliare	580 —	» » Navigazione Generale Italiana	415 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	420 —	» » Metallurgica Italiana	495 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	503 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1145 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	692 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	1045 —	» » Fondiar. Incendi	95 —
» » Mediterranee	585 —	» » Acqua Marcia	1550 —	» » » Vita	245 —
» » » (certificati provv.)	575 —	» » per condotte di acqua	310 —	» » Ferroviarie	300 —
» Banca Nazionale	1790 —	» » Generale per la Illuminazione	72 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	485 —
» » Romana	1100 —	» » Immobiliare	570 —	» Soc. Immob. 4 0/0	205 —
» » Generale	528 —				

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*